

## Piano di gestione venatoria del cinghiale nell'Unità gestionale "Lessinia" in provincia di Verona (stagione venatoria 2024/2025)

### 1. Unità gestionale "Lessinia"

#### 1.1. Criteri per l'individuazione delle "Unità gestionali del cinghiale"

Con Deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto: tale atto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province (ora sostituite dalla Regione), delle "Unità di gestione" della specie. Il nuovo PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 in esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023, ha mantenuto in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, e, inoltre, il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 e successivamente aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024, ha ribadito la validità di tali indirizzi confermando le modalità di gestione del cinghiale previste per il territorio della provincia di Verona (caccia e controllo) a far data dalla stagione venatoria 2010/2011, in quanto conformi ai principi dettati dalla DGR n. 2088/2010.

In particolare, la DGR n. 2088/2010 individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **"Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). *Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");*
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
  - **area B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. *Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità;*
  - **area B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". *Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*

*Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.*

*La fascia pedemontana viene qui individuata "grossolanamente", lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata".*

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia", entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più nella Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

In applicazione della DGR n. 2088/2010, l'allora Provincia di Verona ha attivato, a partire dal 2010, un piano di gestione del cinghiale con previsione del ricorso alla caccia, affiancata al controllo, in Lessinia al di sotto dei 900 m di altitudine (al di sopra, fino al confine con il Parco naturale regionale della Lessinia è stato previsto il solo controllo), mentre per il Baldo è stato previsto il solo piano di controllo con finalità di eradicazione della specie. A partire dalla stagione venatoria 2010/2011, la Provincia di Verona, unica in Veneto, è stata autorizzata annualmente all'esercizio della caccia del cinghiale in regime sperimentale nella sola Unità di gestione "Lessinia" e solo a partire dalla stagione 2019/2020 anche nell'Unità gestionale "Monte Baldo".




Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

### 1.2. Delimitazione geografica dell'Unità gestionale "Lessinia"

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende tutti i Comprensori alpini (n. 14) inclusi dal Piano faunistico venatorio nella macroarea Lessinia (distinta dalla macroarea Baldo dal Piano faunistico venatorio provinciale), nonché da una parte, corrispondente alla fascia pedemontana (territori estranei alla Zona faunistica delle Alpi), dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" (parte del comune di Verona, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella e San Pietro Incariano) e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli" (comuni di Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, parte di San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo).

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende pertanto:

1. **Parco naturale regionale della Lessinia**, estraneo alla gestione venatoria (caccia e controllo) ma comunque ricompreso nella macrozona Lessinia dal punto di vista geografico. In quanto "parco naturale" viene comunque escluso dall'Unità di gestione "Lessinia";
2. **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 14 Comprensori alpini (o parti di essi) e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012: Dolcè, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Velo Veronese, Fumane, Negrar, Cerro Veronese, Marano di Valpolicella, Badia Calavena, San Mauro di Saline;
3. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata ai seguenti comuni o parte di essi Marano di Valpolicella, Negrar, Verona, Grezzana, Tregnago, Vestenanova (fascia montana), San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi mentre quello inferiore, procedendo da ovest verso est, dal confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, dal confine superiore del comune di San Pietro Incariano, dalla strada statale n. 12 per quanto riguarda il comune di Verona, dal confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna e Montecchia di Crosara;
4. **fascia dell'alta pianura**: a valle della fascia pedemontana esclusivamente nel settore orientale della Provincia (ad est di Verona) dal limite inferiore della fascia pedemontana alla strada statale n. 11. Tale area non rientra nel buffer di 3 km dal limite inferiore della fascia pedemontana previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2088/2010.

## 1.3. Istituti di protezione e privati presenti

La parte superiore dei Lessini, confinante con le province di Trento e di Vicenza, è interessata dal Parco naturale regionale della Lessinia che, per quanto riguarda la provincia di Verona, si estende per una superficie di 10.201,00 ettari sui comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Dolcè, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, Velo Veronese, Selva di Progno e Vestenanova. Da rilevare il fatto che il parco risulta costituito da un corpo unico situato nella parte superiore dei comuni di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Selva di Progno, che si prolunga nella parte superiore dei relativi vaji, e da una serie di zone sparse sul territorio dell'alta e media Lessinia (vedi cartografia allegata) di interesse naturalistico e/o geologico. Appartengono al Parco "isole" di diversa estensione, individuate come aree da sottoporre a regime di protezione per la presenza di emergenze naturalistiche e paesaggistiche di elevato valore.

L'Unità di gestione è inoltre caratterizzata dalla presenza di n. 2 foreste demaniali, entrambe in Vallagarina nel comune di Dolcè e di n. 12 zone di ripopolamento e cattura, di cui comunque solo 2 collocate nella fascia montana (Zona faunistica delle Alpi); tutte le altre infatti si trovano nel fondovalle, comunque al di sopra della strada statale n. 11. Da segnalare inoltre l'esistenza, all'interno dell'Unità di gestione "Lessinia", di n. 2 oasi (vajo Galina-Torricelle nel comune di Verona e Musella nel comune di San Martino Buon Albergo). Nel Comprensorio alpino di Bosco Chiesanuova vi è inoltre una azienda agro-turistico-venatoria; vi sono inoltre 3 aziende faunistico venatorie, rispettivamente nei comuni di Tregnago/Illasi/Cazzano di Tramigna, di Verona (loc. Canello-Trezzolano) e di Negrar.

Istituto	Denominazione	Comune	Zona Alpi	Fascia pedemontana
PARCO	Parco naturale regionale della Lessinia	Dolcè, Sant'Anna d'Alf., Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè V.se, Selva di Progno, Velo V.se, Fumane, Marano V.	X	X
FORESTE DEMANIALI	Foresta demaniale	Dolcè	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini: Cascate di Molina	Fumane, Marano di Valp., Sant'Anna d'Alfaedo	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora	Sant'Anna d'Alfaedo, Grezzana	X	X
SITO NATURA 2000	Val Galina e Progno di Borago	Verona, Negrar, Grezzana		X
SITO NAT. 2000	Monte Pastello	Dolcè, Fumane	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vic.	Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Erbezzo	X	
OASI	Vajo Galina- Borago	Verona		X
OASI	La Musella	S.Martino Buon Albergo		X
ZRC	La Grola	Sant'Ambrogio V.lla	X	
ZRC	Quaiara	Negrar		X
ZRC	Tommasi	Sant'Ambrogio V.lla		X
ZRC	Colognola	Colognola ai Colli		X
ZRC	Monte Faiardan	Badia Calavena, Tregnago	X	X
ZRC	Illasi	Illasi		X
ZRC	Grezzana	Grezzana		X
ZRC	Caval Mattarana	Verona		X
ZRC	Bon-Tregnago	Tregnago, Illasi		X
ZRC	Progno di Valpantena	Verona		X
ZRC	Soave	Soave.		X
ZRC	Sarmazza	Monteforte d'Alpone		X
AFV	Monte Garzon	Illasi, Tregnago, Cazzano di Tramigna		X
AFV	La Rocchetta	Verona		X
AATV	La Pernice Rossa	Bosco Chiesanuova	X	

Tab. 1 – Elenco degli istituti di protezione e privatistici dell'Unità gestionale "Lessinia".

## 1.4. Classificazione delle Aree di gestione

In questi ultimi si è assistito ad un deciso incremento dei danni da cinghiale anche alle quote superiori a 900 m, limite oltre al quale è stato previsto sinora solo l'attività di controllo (Area B1). Sono state proprio queste aree ad essere



## 2. Regolamentazione del prelievo

La deliberazione della Giunta regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- *“va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);*
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;
- *metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;*

Il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona è consentito esclusivamente all'aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento degli interventi, nelle more della riorganizzazione della gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle stabilite dalle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 08 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il prelievo da appostamento in selezione, per la stagione 2024/2025, si applicano la DGR n. 192 del 27 febbraio 2024 e il conseguente DDR n. 550 del 22 luglio 2024. Il presente provvedimento norma invece solo il prelievo venatorio con la tecnica della “girata”, le cui modalità di svolgimento, nelle more della riorganizzazione del piano di gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle previste la Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 (direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per quanto riguarda il prelievo venatorio nell'Area B2 (territorio sottoposto a caccia e controllo del cinghiale, sono consentite le seguenti tecniche:

- a) prelievo con il sistema dell'aspetto da appostamento in selezione (già regolamentati dalla DGR n. 192/2024 e dal DDR n. 550/2024);
- b) prelievo con il metodo della girata.

In merito alla **regolamentazione del prelievo in girata** vengono previste le seguenti disposizioni:

- contingente prelevabile: non viene invece fissato il contingente massimo per il prelievo in girata;
- carniere giornaliero e stagionale: il carniere giornaliero è pari a n. 2 capi per cacciatore, quello stagionale a n. 35 per cacciatore, così come stabilito dal calendario venatorio stagionale per la fauna stanziale;
- periodo di caccia: dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. L'ampliamento del prelievo del cinghiale al mese di ottobre è previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, che ha modificato l'articolo 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 157/1992;
- giornate di caccia: per tre giornate alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale 2024/2025;
- orario di caccia: in girata, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;
- soggetti titolati al prelievo: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle Stesse riconosciuta, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V. ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che il conduttore del cane limiere sia in possesso della relativa e specifica abilitazione; anche per la stagione venatoria 2024/2025 il cane utilizzato potrà essere anche privo del brevetto di cane limiere rilasciato dall'E.N.C.I., purché appartenga alle seguenti razze previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2024; Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (Segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (Segugio bavarese), Tiroler Bracke (Segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto fulvo di Bretagna) e il Golden Retriever;
- mezzi consentiti: quelli previsti dall'articolo 13 della Legge n. 157/92 e confermati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014;
- destinazione carni cinghiali abbattuti: si applicano le disposizioni previste all'Allegato A della DGR n. 251 del 13 marzo 2024;
- ulteriori disposizioni: la segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino venatorio di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti venatori pubblici e privatistici di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano le disposizioni approvate con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014 e successive modifiche e integrazioni.